

Avviso  
Fatture relative agli anni 2016 e 2017

Prot. N° 2162 DEL 09/03/2021

Facendo seguito all'avviso del 7 dicembre 2020 si comunica che, consultate le competenti autorità, l'EAS in LCA è addivenuta alla determinazione della inapplicabilità della eccepita prescrizione biennale ex L. 205/2018, anche per le fatture relative agli anni 2016 e 2017.

Invero, sul punto, autorevolmente l'ARERA con delibera 186/2020 ha statuito che, alla luce dell'art. 1. Comma 295, della Legge di Bilancio 2020, in vigore dal 1 gennaio 2020, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 5, della Legge di Bilancio 2018, la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il **mero decorrere del tempo**.

Ed inoltre nella stessa Delibera n. 186/2020 del 26.05.2020, così si legge: **“conseguentemente appare opportuno far decorrere l'efficacia del presente provvedimento a partire dalle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo”**( cfr. delibera 186/2020 – pag. 7).

Stante quanto sopra, si ritiene che, rispetto al periodo di fatturazione (2016-2017), certamente antecedente alla delibera sopra citata, non è applicabile il regime prescrizionale breve di nuova introduzione, dovendosi, pertanto applicare il regime ordinario di prescrizione quinquennale, vigente al momento in cui si è registrato il consumo e, quindi, è sorto il diritto.

A ciò si aggiunga che le operazioni di fatturazione oggi contestate sono state effettuate dall'Amministrazione in Liquidazione Coatta Amministrativa, nel rispetto dell'art. 74 bis del D.P.R. 633/1972, non svolgendo l'EAS in LCA attività di gestione.

Ragion per cui si invita al pagamento delle fatture relative agli anni 2016 e 2017 con l'avvertimento che EAS in liquidazione coatta amministrativa procederà esecutivamente per il recupero coattivo del *dovutum*, con ulteriore aggravio di spese.

  
Il Commissario Liquidatore  
Avv. Stefania Maugeri